

“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 77 del 09/10/2026

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fattorie sociali, bonifica e in materia di lavoro e formazione professionale). Delibera di Giunta regionale n. 547 del 08/10/2026

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 ottobre 2025, n 21

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le norme del presente regolamento dettano le disposizioni di attuazione ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fattorie sociali, bonifica e in materia di lavoro e formazione professionale).

Art. 2

Definizione e campo d'azione dell'agricoltura sociale

1. Le attività di cui all'articolo 5, comma 5 lettere a), b), c) e d), della legge 21/2025 sono riconosciute come attività di agricoltura sociale a condizione che si svolgano regolarmente e con continuità, per una durata minima di due anni, anche se con carattere stagionale.
2. Nel caso in cui le attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. siano a carattere stagionale, è sufficiente che le stesse siano svolte, nell'ambito di ciascun anno solare, nei periodi specifici dell'attività stessa almeno per tre mesi all'anno.
3. Nel caso in cui le attività siano esercitate in base a convenzioni, accordi o altre forme contrattuali, il periodo minimo di apertura stagionale può coincidere con quello previsto dalle convenzioni.
4. Le prestazioni e i servizi di agricoltura sociale sono svolti prevalentemente presso la sede della fattoria sociale e, qualora siano esercitate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali in ambito rurale.

Art. 3

Requisiti e modalità per lo svolgimento delle attività di inserimento socio-lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), legge regionale 21/2025

1. Le attività di inserimento socio lavorativo sono destinate ai soggetti di cui all' articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 21/2025 e sono attuate nel rispetto delle vigenti normative mediante l'utilizzo:
 - a) delle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
 - b) dei tirocini non curricolari.
2. Nel caso di attivazione di tirocini formativi e di orientamento o finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro si applica quanto disposto dal regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9.
3. Il numero dei soggetti destinatari delle attività di cui al comma 1, come stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550, che individua i limiti numerici dei soggetti impiegati, è costituito da almeno una unità lavorativa per le fattorie sociali che impiegano fino a quindici addetti e da almeno due unità lavorative per le fattorie sociali con un numero di addetti da sedici a venti unità. Nelle fattorie sociali con numero di addetti superiore a venti unità, il numero di destinatari delle attività di cui al comma 1 è almeno il 10 per cento del totale degli addetti.
4. L'imprenditore agricolo senza dipendenti rispetta il limite di cui al comma 3 previsto per i soggetti che impiegano fino a quindici addetti.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere comprese all'interno del progetto di vita e del progetto riabilitativo individuale dei soggetti di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) e devono essere coerenti con altre disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 4

Requisiti e modalità per lo svolgimento delle attività finalizzati alle prestazioni e alle attività sociali e di servizio per le comunità locali, di cui all' art 5, comma 5, lettera b), legge regionale 21/2025

1. Le prestazioni e attività sociali e di servizio di cui all' articolo 5, comma 5, lettera b), della legge regionale 21/2025 sono rivolte alle comunità locali per assicurare risposte ai loro bisogni di vita e di conciliazione familiare, nonché ai gruppi di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità comprese le persone in condizioni o a rischio povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme.
2. Costituiscono, in particolare, prestazioni e attività sociali di servizio per le comunità locali, la realizzazione di servizi quali l'agriasilo, l'agri-nido, i servizi per l'infanzia, i servizi ludico ricreativi e socio-educativi rivolti ai bambini di età superiore ai 6 anni di età, i servizi per le persone anziane in situazioni di vulnerabilità e minori opportunità, gli orti sociali, le iniziative di incontro e scambio attive tra le generazioni, lo sviluppo di reti di socializzazione sul territorio rurale; le attività possono essere svolte anche attraverso l'attivazione di tirocini non curriculari o di inserimento indiretto.
3. Nel caso di attivazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti del regolamento regionale 9/2010.
4. L' attività di agri-nido è rivolta alla fascia di età che va da tre mesi a tre anni ed è svolta nel rispetto della normativa statale di riferimento nonché dell'articolo 3 della legge regionale 21/2025.
5. L' attività di agriasilo è rivolta alla fascia di età che va dai tre anni ai sei anni è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di scuole dell'infanzia secondo gli ordinamenti previsti dal Ministero dell'istruzione e del merito, ufficio scolastico regionale, ai fini della parità scolastica, e di quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 21/2025.
6. Le attività di cui ai commi 4 e 5 devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi didattici, educativi e ricreativi in materia di educazione ambientale, alimentare e di salvaguardia della biodiversità commisurati all'età dei bambini, volte alla conoscenza dei cicli biologici, vegetali e animali del territorio rurale dell'agricoltura e dei suoi prodotti nonché all'interazione attiva del bambino con la natura e l'ambiente rurale circostante.
7. I requisiti tecnico – strutturali e funzionali delle strutture adibite alle attività di agri-nido e agriasilo e i requisiti professionali del personale addetto allo svolgimento delle già menzionate attività devono rispondere alla normativa vigente in materia.
8. Possono essere attivati in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva gestiti dalla fattoria sociale gli orti sociali destinati alla coltivazione e dotati delle attrezzature, strutture e macchinari idonei alla coltivazione e alla finalità sociale perseguita.
9. Le attività di cui al comma 1 possono essere comprese all'interno del progetto di vita e del progetto riabilitativo individuale di cui al decreto legislativo 62/2024 e devono essere coerenti con le altre disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art.5

Requisiti e modalità per lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) legge regionale 21/2025

1. Le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative sono finalizzati, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera c), della legge regionale 21/2025, a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione e l'utilizzo delle piante.
2. Coerentemente con le previsioni del D.M. 12550/2018, costituiscono prestazioni e servizi di cui al comma 1, la terapia assistita con animali (TAA), l'educazione assistita con animali (EAA) e l'attività assistita con animali (AAA), svolte nel rispetto delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, n. 60 e della legge regionale 4 dicembre 2023, n. 22 (Disposizioni in materia di interventi assistiti con gli animali).

3. Gli interventi di interazione uomo-animale-ambiente finalizzati a migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone coinvolte con l'ausilio di animali allevati direttamente in azienda e le cosiddette terapie orto-colturali.
4. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 sono disciplinate dal decreto legislativo 62/2024 e devono essere coerenti con le altre disposizioni nazionali e regionali in materia.
5. In conformità con le Linee programmatiche sulla metodologia del Budget di Salute (BdS) sancite dall'intesa approvata dalla Conferenza Unificata del 6 luglio 2022 e con la progressiva sperimentazione ed introduzione nella Regione Campania, tale strumento può essere utilizzato nella realizzazione delle prestazioni e delle attività di agricoltura sociale.

Art. 6

Requisiti e modalità per lo svolgimento di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), legge regionale 21/2025

1. I progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge regionale 21/2025, possono essere rivolti alle seguenti categorie di soggetti:
 - a) bambine e bambini in età prescolare;
 - b) persone in difficoltà sociale, fisica e psichica in accordo con le famiglie e con le strutture pubbliche o private che hanno in carico tali persone, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado.
2. I progetti di cui al presente articolo possono essere realizzati anche attraverso l'orto sociale in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva.
3. Le attività devono essere commisurate all'età e all'eventuale disagio psichico-fisico dei destinatari.

Art. 7

Requisiti e modalità per l'iscrizione al registro regionale delle fattorie sociali (REFAS)

1. Possono iscriversi al registro regionale delle fattorie sociali (**REFAS**) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata tra loro, iscritti nel Registro delle imprese della Camera di Commercio e le cooperative sociali di cui alla legge n.381/1991 iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
2. Le cooperative sociali possono iscriversi al REFAS qualora operino anche con codice ATECO in agricoltura e abbiano un fatturato derivante dalle attività agricole prevalente o pari almeno al 30 per cento di quello complessivo aziendale. Ai fini della determinazione del suddetto requisito economico, all'atto della presentazione dell'istanza, i proponenti devono indicare i fatturati complessivi dell'impresa nell'ultimo biennio e quelli relativi ai fatturati derivanti dall'attività agricola. Il già menzionato requisito deve essere mantenuto per tutto il periodo di adesione al registro regionale ed è sottoposto al controllo da parte della competente struttura regionale.
3. I soggetti di cui al comma 1 inoltrano l'istanza per l'iscrizione al REFAS alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, previa sottoscrizione della suddetta istanza da parte del legale rappresentante corredata degli allegati di seguito elencati e dalla documentazione redatta, ove possibile, in forma di dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) generalità e competenze professionali del richiedente riscontrabili dal curriculum vitae, da eventuali diplomi, attestazioni e/o competenze acquisite tramite esperienza pluriennale in materia;

- b) possesso di un numero di partita IVA, nonché degli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'indicazione della data di inizio delle attività esercitate;
- c) essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia, nonché con le autorizzazioni e i nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;
- d) caratteristiche dell'azienda agricola, quali ubicazione, settore produttivo, personale impiegato;
- e) caratteristiche della cooperativa sociale, quali ubicazione, settori di intervento, settore produttivo, personale impiegato, soggetti destinatari;
- f) per le cooperative sociali, una copia dei fatturati di cui al comma 2;
- g) relazione inerente al progetto di agricoltura sociale che si intende svolgere, con la definizione dei seguenti paragrafi:
 - 1) tipologia delle attività;
 - 2) caratteristiche, destinatari e finalità;
 - 3) modalità di svolgimento delle attività e tempistica di realizzazione;
 - 4) specifiche professionalità coinvolte;
 - 5) descrizione, a firma di tecnico abilitato, della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, delle norme urbanistiche, edilizie, barriere architettoniche, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento ai locali e agli spazi destinati all'attività di agricoltura sociale, con relativa planimetria;
 - 6) eventuali autorizzazioni degli enti allo svolgimento delle attività previste;
 - 7) titolo di possesso o detenzione qualificata degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle aree impiegate per le attività di agricoltura sociale;
 - 8) eventuali accordi o convenzioni con i servizi sociosanitari o con gli enti pubblici competenti per territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 141/2015;
 - 9) eventuali accordi di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo, 2, comma 5, della legge 141/2015.

Art. 8

Gestione del Registro regionale delle fattorie sociali (REFAS) e del Logo identificativo delle fattorie sociali

1. All'iscrizione nel REFAS provvede la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali previa istruttoria e positiva valutazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7, da parte di una Commissione interdisciplinare regionale, di durata triennale, così composta:
 - a) un dirigente della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con funzione di coordinatore;
 - b) tre funzionari della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di cui uno con funzioni di segretario;
 - c) un funzionario della Direzione Generale Politiche sociali, politiche giovanili e sport;
 - d) un funzionario della Direzione Generale Lavoro e formazione professionale;
 - e) un funzionario della Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del Sistema sanitario regionale.
2. La Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con apposito provvedimento nomina la Commissione interdisciplinare a seguito delle designazioni indicate dalle Direzioni Generali interessate.
3. La Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali fornisce alla Commissione interdisciplinare il necessario supporto logistico e operativo per il suo funzionamento. La convocazione delle sedute della Commissione interdisciplinare avviene previa apposita comunicazione almeno sette giorni prima della data prestabilita.
4. Per la validità delle sedute della Commissione interdisciplinare è necessaria la presenza della metà dei funzionari più il coordinatore.
5. Il provvedimento di iscrizione al REFAS è notificato al richiedente, che, al fine di avviare l'esercizio delle attività, entro i successivi trenta giorni, invia al Comune sede degli immobili da utilizzare per le attività di agricoltura sociale, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

6. La SCIA inviata al Comune è composta dai seguenti documenti: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, di iscrizione al REFAS; dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e sul rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavori in riferimento ai locali e agli spazi destinati all'attività di agricoltura sociale; dichiarazione inerente il possesso o la detenzione qualificata degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle aree impiegate per le attività di agricoltura sociale in base ad un titolo legittimo, che può essere comprovato anche dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del DPR 1 dicembre 1999, n.503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
7. Il richiedente comunica alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai fini della concessione dell'uso del logo delle fattorie sociali della Campania, l'avvenuta formalizzazione della SCIA al Comune.
8. La Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali concede l'utilizzo del logo con apposito provvedimento che ne disciplina l'utilizzo.
9. Il logo, recante la dicitura "Fattoria sociale della Campania", con il numero di iscrizione al REFAS, deve essere esposto al pubblico all'interno della sede della fattoria sociale in un luogo ben visibile e può essere riportato sul materiale informativo e pubblicitario.
10. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al REFAS. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dal REFAS e il divieto di utilizzo del Logo.
11. Con provvedimento della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si definiscono le caratteristiche grafiche del logo e si approva il relativo modello.
12. Il REFAS è pubblicato sul sito internet istituzionale della Giunta regionale della Campania.

Art.9

Mantenimento dei requisiti di iscrizione al REFAS

1. Ogni variazione che comporti la sostituzione dei dati dichiarati nella SCIA deve essere comunicata dal responsabile legale della fattoria sociale al Comune entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
2. Il Comune, qualora accerti una variazione dei requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata o difformità rispetto a quanto riportato nella SCIA, formula i conseguenti rilievi indicando i tempi per l'adeguamento agli stessi.
3. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti dandone comunicazione alla Regione anche per la cancellazione della fattoria sociale dal REFAS.
4. Il Comune trasmette annualmente alla Regione Campania l'elenco delle SCIA pervenute e relative variazioni.
5. La Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dispone l'eventuale cancellazione dal REFAS, previa valutazione della Commissione interdisciplinare sul mantenimento dei requisiti. In questa ipotesi, il Comune, su segnalazione della Regione Campania, notifica ai soggetti interessati il divieto di prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale.

Art. 10

Modalità di esercizio anche contestuale delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole

1. Per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati nella disponibilità della fattoria sociale a condizione che non interferiscano con le altre attività svolte e sussistano le condizioni di sicurezza per la coesistenza o l'alternanza nell'utilizzo.
2. Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che si recano nell'azienda, la fattoria sociale individua gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

3. Nello svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i servizi igienici a disposizione di altre attività svolte dalla fattoria sociale purché dotati delle caratteristiche di accessibilità.

Art. 11

Modalità per il riconoscimento provvisorio dei soggetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano attività di agricoltura sociale da almeno due anni e risultano iscritti al registro delle fattorie sociali di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11) sono iscritti di diritto nel REFAS e sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti definiti dal presente regolamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Ai fini della valutazione dell'avvenuto adeguamento, i soggetti di cui al comma 1 inviano alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la documentazione riportata all'articolo 7 del presente regolamento.
3. La Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, previa valutazione della Commissione interdisciplinare, dispone la conferma dell'iscrizione al REFAS o, nel caso di mancato adeguamento, la cancellazione dal REFAS.
4. In caso di cancellazione dal REFAS, il Comune, su segnalazione della Regione Campania, notifica ai soggetti interessati il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 21 del 16 ottobre 2025 e le altre disposizioni statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.